



Milano, 04 Gennaio 2024

LAVORO SPORTIVO: DAI COMMERCIALISTI LA GUIDA OPERATIVA

Publicato dalla Fondazione Nazionale il quaderno operativo “Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi”. Il documento si rivolge ai professionisti chiamati ad interfacciarsi con le nuove norme di settore e le specificità del diritto del lavoro nel mondo sportivo.

Aiutare i commercialisti del lavoro ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo. È questo lo scopo che si prefigge il nuovo quaderno operativo “Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi”, curato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti.

La pubblicazione nasce con l'intento di fornire un supporto concreto, di carattere operativo, a tutti i **commercialisti** chiamati ad interfacciarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo. Il documento è arricchito da schemi illustrativi e riepilogativi e passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistici. Più nello specifico, il quaderno approfondisce il rapporto di lavoro sia nel **settore professionistico**, sia nel **settore dilettantistico**, facendo luce, per ciascuno dei due comparti, sulla presunzione legale di rapporto di lavoro subordinato e sugli aspetti previdenziali, assicurativi e fiscali. Altri temi approfonditi dal documento sono, oltre alla definizione di lavoro sportivo, la figura del **volontario** ed i **premi**.

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, a partire dall'approvazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell'**ordinamento sportivo**, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e, conseguentemente, per tutti i professionisti impegnati in tale ambito. Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni”. “A breve distanza dall'emanazione del decreto di attuazione il Governo è intervenuto con una serie di ulteriori interventi modificativi che hanno reso molto travagliato l'iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo. A fronte della complessità del quadro regolativo, i primi chiarimenti amministrativi sono pervenuti soltanto alla fine del mese di ottobre, purtroppo, lasciando ancora zone d'ombra nell'interpretazione della disciplina.

REGIME FORFETTARIO: REQUISITI DI ACCESSO, PERMANENZA E CESSAZIONE

Con la Circolare del 5 dicembre 2023 n. 32, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfettario, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023.

Le modifiche apportate dalla **Legge di Bilancio 2023** concernono le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime in argomento. La Manovra 2023 ha previsto:

- l'innalzamento da 65.000 euro a **85.000 euro** della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell'anno precedente;



- tra le cause di cessazione del regime la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall'anno stesso in cui viene superata la **soglia di 100.000 euro** di ricavi o compensi percepiti.

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, i soggetti che applicano il regime forfettario, sono obbligati ad emettere **fattura elettronica**:

- dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
- dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il **forfettario**.

Passaggio dal regime ordinario al forfettario e viceversa

I contribuenti rientranti naturalmente nel **regime forfettario** possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'IVA nei modi ordinari. L'opzione per il regime ordinario si perfeziona con il comportamento concludente e l'omessa comunicazione in dichiarazione dell'opzione non pregiudica l'applicazione del regime ordinario, ma comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 8 c. 1 del D. Lgs. 471/97. Trascorso il **triennio minimo di permanenza** nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

Il contribuente in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Dalla **fuoriuscita dal regime forfettario**, con decorrenza dall'anno successivo a seguito del superamento dell'anzidetta soglia di ricavi e compensi (85.000 euro), discende il diritto alla rettifica dell'imposta non detratta, secondo le condizioni previste dall'articolo 19-bis2 del decreto IVA, per effetto dell'applicazione del regime forfettario, da esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il periodo d'imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi. Nel dettaglio:

- il superamento del limite di **85.000 euro** nell'anno x implica che l'eventuale rettifica dell'imposta non detratta sia esposta nella **dichiarazione IVA** relativa all'anno x+1;
- il superamento del limite di **100.000 euro** nell'anno x, invece, implica che la rettifica dell'imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell'anno x+1.

Superamento del limite di euro 100.000

Ai fini del superamento del limite di 100.000 euro rileva l'incasso dei medesimi e non l'emissione della relativa fattura: per la **fuoriuscita** dal regime forfettario si fa riferimento al momento dell'incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell'IVA sia dell'IRPEF, incluse le relative ritenute d'acconto.

Con lo sfioramento del limite di 100.000 euro si **fattura con IVA**:

- l'operazione che ha generato l'incasso; il contribuente deve assoggettare ad imposta il corrispettivo, integrando con l'IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfettario;
- tutte le altre cessioni di beni e le **prestazioni di servizi** effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
- tutte le altre **cessioni di beni** e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La **dichiarazione IVA** relativa all'anno nel quale è stata superata l'anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all'operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfettario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all'incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

In ipotesi di **superamento del limite di 100.000 euro** in corso d'anno, l'imposta non detratta in costanza di regime forfettario, ai fini dell'eventuale rettifica della detrazione, è indicata nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento.

Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del **reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo**: il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell'IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfettario) ed ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, nella **dichiarazione IVA** relativa all'anno del superamento,

Il contribuente, al superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti, deve:

- istituire i registri e le **scritture contabili** ed annotare le operazioni con le modalità e nei termini a decorrere dal momento in cui è stato superato il predetto limite;
- annotare le operazioni relative alle cessioni di beni ed alle **prestazioni di servizi**, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite (a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
- adempiere agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
- versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla **dichiarazione annuale** e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa.

Il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi percepiti nell'anno, con ingresso immediato nel regime reddituale ordinario ai fini **IRPEF**, determina che i compensi percepiti dal professionista ex forfettario siano assoggettati alla ritenuta d'acconto.

Decadenza da precedenti opzioni e clausola di salvaguardia

Tenuto conto delle modifiche sostanziali apportate al regime forfettario dalla Legge di Bilancio 2023 ne discende che i soggetti in regime ordinario per opzione nel 2022 possono transitare nel regime forfettario nel 2023, qualora in possesso dei relativi requisiti normativi, senza attendere il decorso del triennio previsto per l'esercizio delle **opzioni IVA**.

Pertanto, il soggetto che nel 2021 abbia optato per la contabilità ordinaria può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfettario qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari od inferiore alla soglia di **85.000 euro**, come modificata dall'art. 1 c. 54 lett. a) della Legge 197/2022 (ovviamente ricorrendo anche gli altri requisiti), senza necessità di osservare il **vincolo triennale** di permanenza nel regime ordinario.

Da ultimo, in considerazione della circostanza che la disciplina in commento produce effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell'anno 2023, gli uffici dell'Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione della Circolare in commento (clausola di salvaguardia).

TABELLE ACI: IN G.U. I NUOVI VALORI PER L'ANNO 2024

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2023, n. 298, l'aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici, c.d. Tabelle ACI, necessarie al calcolo del valore dei fringe benefits concessi ai lavoratori.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023, il consueto **aggiornamento** annuale delle tabelle del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024**.



Le tabelle ACI, che devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, servono a calcolare i **rimborsi chilometrici** per chi utilizza sul lavoro la propria automobile. Queste tabelle sono realizzate tenendo conto del consumo di carburante e dell'usura dell'auto che il dipendente subisce durante il lavoro, e che quindi spetta al datore di lavoro **rimborsare**. Il rimborso di queste spese non compete a chi utilizza un'auto aziendale.

Tali tabelle hanno una **doppia finalità**:

- a. calcolo dei rimborsi chilometrici che spettano ai dipendenti che utilizzano la propria auto per lavoro;
- b. utili per calcolare l'esatto ammontare del **fringe benefit** di chi utilizza un'auto aziendale ad uso **promiscuo**, che si calcola moltiplicando il valore chilometrico indicato dalle tabelle per 15.000, ottenendo così il valore stimato dell'auto aziendale nel corso dell'anno.

Le Tabelle **ACI** pubblicate in Gazzetta Ufficiale si basano sul consumo medio di ogni tipologia di vettura in base alle sue caratteristiche ed alla cilindrata. Le tabelle sono suddivise in vetture in produzione, che comprendono tutti i modelli attualmente sul mercato, e fuori produzione, dove sono indicati buona parte dei modelli usciti dal commercio negli ultimi anni. Chi possiede un'auto non compresa nelle tabelle ACI dovrà utilizzare il modello più simile fra quelli riportati.

Tabelle ACI 2024

L'intero elenco delle nuove Tabelle ACI predisposte dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2024 contiene sia i veicoli in produzione, sia quelli fuori produzione.

DECRETO DELEGATO IRPEF: DAL 2024 SCAGLIONI DI REDDITO RIDOTTI A TRE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 216/2023 viene attuato il primo modulo di riforma dell'IRPEF che, dal 2024, è calcolata su tre scaglioni di reddito, anziché quattro. Il Decreto introduce anche novità in tema di detrazioni fiscali ed incentivi per le nuove assunzioni.

Il D. Lgs. 216/2023 (pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** del 30 dicembre 2023 n. 303) introduce il primo pacchetto di norme attuative finalizzate alla revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche, nonché alla graduale riduzione della relativa imposta, nell'ottica dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla Legge delega per la **riforma fiscale** (art. 5 c. 1 lett. a) della Legge 111/2023).

La revisione del sistema d'imposizione dei redditi delle persone fisiche deve, infatti, garantire il rispetto del principio di **progressività** nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, nonché conseguire il graduale perseguimento dell'**equità orizzontale** prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della *stessa no tax area* e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando, a tal fine, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di pensione.

Revisione degli scaglioni IRPEF

Dopo le prime modifiche introdotte dalla Legge 234/2021, l'iter di **revisione dell'IRPEF** si concretizza maggiormente con l'intervento dell'art. 1 che riduce a tre gli **scaglioni di reddito** e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione. In particolare, per l'anno 2024, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.

Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l'aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l'aliquota del 25%.

Detrazione lavoro dipendente

Per il 2024 è stata, altresì, **incrementata da 1.880 euro a 1.955 euro**, la **detrazione** prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 c. 1 lett. a) del TUIR.

Così facendo, il legislatore ha ampliato **fino a 8.500 euro** la soglia di **no tax area** prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati. La modifica descritta ha reso necessario un intervento normativo anche sul **trattamento integrativo**, di cui all'art. 1 c. 1 del D.L. 3/2020, il quale, per l'anno 2024, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda sia d'importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente di cui al suindicato art. 13, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. In tal modo, viene assicurato il mantenimento delle condizioni attualmente previste, nonostante l'incremento della detrazione di 75 euro, in quanto, se venisse considerato l'importo maggiorato, si determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni **lavoratori dipendenti** che secondo la disciplina vigente a regime ne sono, invece, destinatari.

Il decreto in esame, inoltre, in funzione dei nuovi scaglioni di reddito, contiene anche una previsione di coordinamento per la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Per il calcolo, infatti, dovrà essere considerata come imposta del periodo precedente, quella che il contribuente avrebbe determinato non applicando i nuovi scaglioni e la maggiore detrazione sui redditi di lavoro dipendente.

Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50.000 euro

Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell'IRPEF riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l'art. 2 del nuovo Decreto prevede una **riduzione di 260 euro della detrazione** complessivamente spettante per il 2024. Tale riduzione interessa:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 c. 4 del D.L. 34/2020.

Si evidenzia, inoltre, che con l'approvazione della versione definitiva del Decreto Legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del Terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall'elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del Decreto approvato in esame preliminare.

Altre misure in tema di imposte sui redditi e nuove assunzioni

Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il beneficio previsto dall'art. 4, si sostanzia in una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, del **costo del personale** di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'**incremento occupazionale**. L'agevolazione potrà essere fruita dagli operatori economici che hanno esercitato l'attività nel 2023 per almeno 365 giorni. Ciò, in quanto, l'impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.

Ne consegue che la maggiorazione del costo è preclusa alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Soggetti beneficiari	
a)	Titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 73 del TUIR
b)	Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali
c)	Società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR
d)	Esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR

Il summenzionato art. 4 contiene anche indicazioni in merito alla determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, precisando che, quest'ultimo, rileva a condizione che il numero dei **dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (2023).

Costo riferibile all'incremento occupazionale	
Minor importo tra:	il costo effettivo dei nuovi assunti
	l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425 c. 1 lett. b) n. 9) C.C., rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

Ai fini del beneficio, inoltre, i costi riferibili al personale dipendente dovranno essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili per la determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti in contabilità semplificata, tali costi rileveranno secondo il **principio di cassa**, mentre, per i soggetti in contabilità ordinaria, per competenza.

Le nuove assunzioni sono ancora più agevolate per i soggetti che assumono particolari categorie di dipendenti che necessitano di maggiore tutela, quali, ad esempio, **lavoratori molto svantaggiati**, persone con disabilità o donne con almeno due figli. Per tali categorie, saranno stabiliti dei coefficienti di moltiplicazione con cui attribuire maggior peso al costo del lavoro.

Il decreto in esame, infine, dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, facendo salvo, comunque, il riporto delle eccedenze ACE pregresse ed il successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

DECRETO ADEMPIMENTI TRIBUTARI: LE NUOVE SCADENZE DAL 2024

Con l'inizio del 2024, contribuenti e professionisti dovranno rispettare nuovi termini per ottemperare agli adempimenti tributari ed ai versamenti delle imposte. L'approvazione definitiva del Decreto sugli adempimenti concretizza l'obiettivo di semplificazione prefissato dal Governo. Con il via libera del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023, è stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo, attuativo delle **delega fiscale**, contenente nuove disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari.

Dal 2024, debutta un nuovo calendario fiscale per **adempimenti e versamenti**. Il Decreto attua i principi di delega di cui all'art. 16 c. 1 della Legge 111/2023 ed introduce norme dirette a



semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i **sostituti d'imposta** e la relativa modulistica, ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti, sia delle dichiarazioni.

La data del **1° gennaio 2024** segna sul calendario l'introduzione di rilevanti novità. Tra queste, si pone l'evidenza su:

- l'estensione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, in via sperimentale, anche per le persone fisiche **titolari di partita IVA**;
- la semplificazione della dichiarazione dei redditi per i **lavoratori dipendenti e pensionati**, attraverso la messa a disposizione, sempre in via sperimentale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate dai contribuenti stessi attraverso un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia. I dati, confermati o modificati, vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica;
- la dichiarazione dei redditi semplificata (**modello 730**) potrà essere presentata anche dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente ed assimilati;
- l'esonero dei sostituti d'imposta dal rilascio della **Certificazione Unica** nei confronti dei soggetti c.d. **forfetari**, ovvero che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile;
- in caso di **mancata indicazione dei crediti d'imposta** nelle dichiarazioni annuali, i contribuenti non decadono dal beneficio, purché detti crediti siano effettivamente spettanti.

Ulteriori interventi rilevanti riguardano anche le modifiche alle **scadenze fiscali** relative ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (anticipati dal 30 novembre al 30 settembre), la semestralizzazione dei termini d'invio al **Sistema Tessera Sanitaria** dei dati relativi alle spese sanitarie, nonché nuove scadenze per i versamenti delle **ritenute operate** su redditi di lavoro autonomo e sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e la possibilità di completare il pagamento entro dicembre del **versamento rateale** del saldo e l° acconto delle imposte sui redditi.

La revisione delle **scadenze fiscali**, seppure attuata nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione, non ha avuto riscontro favorevole da parte delle Associazioni Nazionali di categoria dei commercialisti (ADC NAZIONALE – ANC – ANDOC – FIDDOC – UNICO), le quali, con un comunicato congiunto del 19 dicembre 2023, hanno manifestato profonde perplessità nei riguardi della riformulazione del calendario fiscale che sembra non considerare il lavoro svolto dai commercialisti, risultando, a parere delle stesse, insostenibile.

Nuove scadenze ed adempimenti più semplici che, tuttavia, si intrecciano con le nuove disposizioni del **concordato preventivo biennale**, le quali, effettivamente, sembrano far svanire l'obiettivo di “semplificazione” che si pone alla base, almeno in teoria, della **Riforma fiscale**.

Proprio in ragione delle perplessità espresse in merito dalle **Associazioni Nazionali** di categoria dei commercialisti, la Commissione Finanze della Camera, prendendo maggior tempo per esprimersi sul concordato, ha accolto alcune delle proposte delle suindicate Associazioni, confermando, tra l'altro, l'invio dei modelli ISA al 30 settembre insieme alle dichiarazioni, e non al 20 luglio.

Le nuove scadenze

Con l'attuazione del nuovo Decreto Legislativo, il calendario 2024-2025 delle scadenze dei versamenti e degli adempimenti sarà così strutturato:



Nuovo calendario fiscale 2024-2025	
Adempimento	Scadenze 2024
Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS semestrale del 2° semestre 2023	Entro il 31 gennaio 2024
Disponibilità programmi informatici ISA	Entro il 30 aprile 2024
Disponibilità della dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita IVA	Entro il 30 aprile 2024
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominio	Entro il 16 giugno 2024
Sospensione dell' invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate	Dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024
Trasmissione delle dichiarazioni dei redditi	Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero, per i soggetti IRES, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Versamento rateale saldo 2023 e acconto 2024 imposte dichiarazione	Entro il 16 dicembre 2024
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominio	Entro il 16 dicembre 2024
Termine ultimo per versamento IVA e ritenute su redditi di lavoro autonomo con soglia minima entro 100 euro	Entro il 16 dicembre 2024
Sospensione dell'invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate	Dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024
Scadenze 2025	
Versamento ritenute condomini e redditi di lavoro autonomo operate a dicembre 2024	16 gennaio 2025
Disponibilità programmi informatici ISA	Entro il 15 marzo 2025
Inizio del periodo dal quale trasmettere il Modello 770	Dal 1° aprile 2025
Inizio del periodo a partire dal quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi all'Ufficio postale o in via telematica	Dal 1° aprile 2025
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominio	Entro il 16 giugno 2025

Nuovo calendario fiscale 2024-2025	
Termine del periodo entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Ufficio postale	Entro il 30 giugno 2025
Sospensione dell'invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate	Dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi	30 settembre 2025, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Termine ultimo per la trasmissione del Modello 770	Entro il 31 ottobre 2025
Versamento rateale saldo 2024 ed acconto imposte dichiarazione 2025	Entro il 16 dicembre 2025
Termine ultimo per versamento IVA e ritenute su redditi di lavoro autonomo con soglia minima entro 100 euro	Entro il 16 dicembre 2025
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominio	Entro il 16 dicembre 2025
Sospensione dell' invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate	Dal 1° dicembre 2025 al 31 dicembre 2025

FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL 1° FEBBRAIO 2024

L'Agenzia delle Entrate informa delle nuove specifiche tecniche sui tracciati Xml delle fatture elettroniche, operative dal 1° febbraio 2024: il dettaglio delle modifiche

Il 1° gennaio **2024** è una data importante per i forfettari; infatti, **ha preso il via** per tutti, a prescindere dal volume d'affari, **l'obbligo di fatturazione elettronica**.

E non solo, dal 1° gennaio abbandoneranno la fattura cartacea anche i contribuenti che ancora applicano il regime dei vecchi minimi e gli enti del Terzo settore nel regime forfettario previsto dalla Legge 398 del 1991.

Ricordando che la fatturazione elettronica può essere gestita:

- affidandola ad un commercialista od altro intermediario abilitato,
- abbonandosi al servizio di fatturazione di un operatore digitale,
- usando l'applicativo gratuito nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sull'ultimo metodo di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate in data 13 dicembre 2023 ha comunicato un aggiornamento del sistema: a proposito dell'applicativo disponibile sul sito dell'Agenzia, la stessa con un aggiornamento datato 13 dicembre 2023 informa che **dal 1° febbraio 2024 sarà operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture tra privati, rilasciata il 12 dicembre 2023**.

Viene evidenziato che **l'aggiornamento dell'allegato A di cui si tratta è volto a:**

- introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali” utile ai **produttori agricoli in regime speciale** per la gestione automatica della liquidazione IVA;
- **introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;**
- integrare la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore;
- **aggiornare le indicazioni per l'utilizzo del TD28** per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti.

Va ricordato anche che, in ragione dell'obbligo diffuso di fatturazione elettronica per i forfettari, si abbandonerà la Certificazione Unica per tali soggetti.

DIRITTI CAMERALI 2024: IL MIMIT PUBBLICA GLI IMPORTI

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha pubblicato le tabelle per i diritti camerali 2024: istruzioni per il pagamento del termine fisso e proporzionale

Con la nota del MIMIT n. 383421 pubblicata il 20 dicembre 2023, vengono confermati, rispetto al 2023, gli importi dei **diritti camerali per il 2024**.

L’articolo 28, comma 1, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” **stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”**

Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il Decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del Decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.

In assenza di nuovi interventi normativi, specifica la nota, **la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione dei diritti annuali 2024; pertanto**, il Decreto 8 gennaio 2015 **dispone riduzioni delle misure dei diritti annuali** in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi **del 50% a partire dal 2017**.

Pertanto, **le misure fisse per i diritti annuali 2024** sono le seguenti:

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE	Importi 2024
	Sede
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA	
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	100 euro
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	Sede
Società semplici non agricole	100 euro
Società semplici agricole	50 euro
Società tra avvocati previste dal D. Lgs. n. 96/2001	100 euro
Soggetti iscritti al REA	15 euro

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	
per ciascuna unità locale/sede secondaria	55 euro

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è **necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le seguenti aliquote:**

Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. Inoltre, anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore ad € 20.000,00.

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il **MIT** specifica che **entra in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale:**

- **si autorizza**, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, **l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,**
- **per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell'allegato "A".**

Inoltre, viene previsto che, **l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%**, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, **è finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A".**

Al riguardo, **la nota in oggetto, richiama l'attenzione sull'obbligo di invio**, tramite Unioncamere ed **entro il 30 giugno 2024**, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023, tali Camere di Commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2023.



Il diritto camerale viene versato:

- in unica soluzione;
- **con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850”** da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini sopra richiamati.

DOMANDE E RISPOSTE

“A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro sportivo, si chiede, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e quelli con partita Iva, un approfondimento circa il massimale contributivo alla gestione separata. In particolare, stante la previsione agevolativa fino all’esercizio 2027, che prevede la riduzione al 50% degli imponibili previdenziali, si chiede se il massimale verrà comunque dimezzato o se potrà essere raggiunto. Ad esempio, nel caso di un compenso lordo di 250.000 euro, si dovranno comunque versare contributi su 113.520 euro (importo corrispondente al massimale contributivo) oppure su 56.560 euro (50% del massimale contributivo)?”

L’articolo 35 del D. Lgs. 36/2021 dispone che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.

Dunque, nell’esempio prospettato, sarà raggiunto il massimale contributivo, dato che l’imponibile effettivo (250.000 euro), ridotto al 50%, supera il massimale IVS, che resta, comunque, il limite massimo raggiungibile ai fini di tale tipo di contribuzione. Va, altresì, ricordato che i primi 5.000 euro delle co.co.co. sportive restano esenti da contribuzione sociale (IVS).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

